



SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
 "F. CASAVOLA" - MODUGNESI
 24-11-2011
 PROT. N° 7568 FASC. C.350

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
 VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno...24 novembre 2011 alle ore 12.00 nell'ufficio del D.S. viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto *Scuola Secondaria di Primo Grado "F. CASAVOLA"*.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore ...ANNA RUGGIERO..... *Anna Ruggiero*

PARTE SINDACALE

PROF.SSA LAURA VERONICO..

RSU

Laura Veronico

SINDACATI
 SCUOLA
 TERRITORIALI

FLC/CGIL.....

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....dott. Carlo Callea. *Carlo Callea*

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....



*Ricevuto
 il 19/12/2011
 Libonelli*

A2



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"F. CASAVOLA" - MODUGNO

24 -11- 2011

PROT. N° 1568...FASC. e. 350

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "Scuola Secondaria di Primo Grado "F. CASAVOLA"." di Modugno, (Bari).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2011/12
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI


Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.



Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del



restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.


Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma





- stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
- modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

- La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in piano terra della sede centrale., e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
- Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l'auditorium situato nella sede centrale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

- Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
- La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la





- richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché del plesso di via Ancona., per cui n. 3 unità di personale ausiliario, di cui 1 in servizio al plesso e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante pari ad h. 37.08 (doc. 73 O.D.+ 2 doc. Religione + 12 Sostegno)
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .


Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.





SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F. CASAVOLA" - MODUGNO	6
PROT. N° 7568	FASC. C 35

Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità
 - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 14 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi dei genitori

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 112.943,06 come da prospetto del succ. art. 15.

Art. 15 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:





PROT. N° 7568 FASC. C35

	Risorse anno scolastico 2009/2010 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 62.602,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 9.949,63
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.172,51
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 8.579,79
Ore eccedenti	€ 3.471,51
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 6.000,00
Assegnazioni relative a progetti comunali, regionali e privati (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 4.100,00 (Fondi Ente Locale) € 4.407,61 (Fondi U.E. PON)
TOTALE	€ 102.283,05
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/6/2008)	€ 2.135,83 (AREA A RISCHIO) € 8.524,18 (FIS 31/08/2011)
TOTALE	€ 10.660,01
TOTALE GENERALE	€ 112.943,06

3. Il personale A.T.A., accede alle attività previste dai Progetti PON, Area a rischio, dalla Convenzioni con Enti e/o Privati e dai POR e nella misura determinata dai progetti.

Progetti PON 2011/2012

Disponibilità € 4.035,73

Ass.Amm.vi - 30 ore x 3 unità -Tot. Lordo Stato € 1.752,75

C.S. - 136 ore per un Totale Lordo Stato di € 2.255,90

DOC. N. 9 ORE X 41,32 – TOT. € 371,88

Progetto Ente Locale 2011/2012

Disponibilità € 4.100,00

Docenti – 68 ore x 17,50 = Totale Lordo Stato € 1.579,13

Coll. Scol.ci – 120 ore x 12,50 = Totale Lordo Stato € 1.990,50

Ass. Amm.vi – 2 ore x 14,50 = Totale Lordo Stato € 39,38

DSGA – 20 ore x 18,50 = Totale Lordo Stato € 490,99

Progetti Area a Rischio 2011/2012

Disponibilità € 8.135,83

Docenti – 96 ore x 35,00 = Totale Lordo Stato € 4.467,73



Handwritten signature

Handwritten signature



Docenti – 74 ore x 17,50 = Totale Lordo Stato € 1.718,46
 Coll. Scol.ci – 75 ore x 12,50 = Totale Lordo Stato € 1.244,06
 Ass. Amm.vi – 9 ore x 14,50 = Totale Lordo Stato € 175,17
 DSGA – 21 ore x 18,50 = Totale Lordo Stato € 515,53

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 16 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 17 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati secondo un criterio proporzionale rispetto alle unità in servizio per le attività del personale docente € 48.316,87 (77%) e per le attività del personale ATA € 13.117,13 (23%)
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 18 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto, dell'importo totale, comprensivo delle economie di € **71.126,18** destinato al personale docente e ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Indennità di Direzione DSGA

n. 73 unità organico diritto	Quota per unità di personale Lordo dip. 30,00 Lordo Stato 39,81	Totale quota spettante Lordo dip. 2.190,00	Totale quota spettante Lordo Stato 2.906,13	Parametro aggiuntivo (altri Ist., El., Medie e Licei) 650,00 + Oneri Riflessi (IRAP – INPDAP) 212,55	Totale Lordo 3.768,68 Lordo Dip. 2.840,00
------------------------------	---	---	--	--	--

Personale Docente

PROGETTI	ORE	COMP. LORDO	TOT. LORDO DIP.	IRAP	INPDAP	INPS	TOTALE
ORE D'INSEGNAMENTO	450	35,00	15.750,00	1.338,75	3.811,50	14,00	20.914,25
ORE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO	113	17,50	1.977,50	168,08	478,59	0,00	2.624,17
TOTALE	563		17.727,50	1.506,83	4.290,09	14,00	23.538,42





24-11-2011

PROT. N° 7568 FASC. C.35

Personale Docente

Attività di collaborazione con il D.S. e attività funzionali	ORE	COMP. LORDO	TOT. LORDO DIP.	IRAP	INPDAP	INPS	TOTALE
1° COLLABORATORE DIRIG. SCOL.CO FUNZIONI VICARIO	220	17,50	3.850,00				
2° COLLABORATORE DIRIG. SCOL.CO	160	17,50	2.800,00				
FIDUCIARIE PLESSO GANDI N° 2	80	17,50	1.400,00				
PREDISPOSIZIONE ORARIO DOCENTI N° 1	50	17,50	875,00				
LABORATORIO SCIENTIFICO	10	17,50	175,00				
LABORATORIO INFORMATICO CENTRALE	20	17,50	350,00				
LABORATORIO MUSICALE	10	17,50	175,00				
RESPONSABILE BIBLIOTECA	5	17,50	87,50				
REFERENTI DIPARTIMENTI (3 DOC X 2 h)	6	17,50	105,00				
COORDINATORI CONS. CLASSE (27 DOC X 10 h)	270	17,50	4.725,00				
REFERENTE SICUREZZA 1 DOC	20	17,50	350,00				
Addetti sicurezza (8 DOC X 2 h)	16	17,50	280,00				
COMMISSIONE ELETTORALE 2 DOC X 2 h	4	17,50	70,00				
CORREZIONE PROVE INVALSI 54 DOC. X 2 h	108	17,50	1.890,00				
TUTOR NEO ASSUNTI 5 DOC X 2 h	10	17,50	175,00				
FLESSIBILITA ORARIO	18	17,50	315,00				
ACC. VIAGGI D'ISTRUZIONE	60	17,50	1.050,00				
totale	1.067		18.672,50	1.587,16	4.518,79	0,00	24.778,45

TOTALE DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER IL PERSONALE DOCENTE € 48.316,87**Personale ATA**

Assistenti Amministrativi	ORE	C. LORDO	TOT. LORDO DIP.	IRAP	INPDAP	INPS	TOTALE
Lavoro straordinario (87 ore medie x 3 unità)	261	14,50	3.784,50			61,00	
Lav. int. (20 ore medie pro capite per 3 unità.)	60	14,50	870,00			14,00	
totale	321		4.654,50	395,64	1.126,39	75,00	6.251,53
Sostituzione DSGA (forfetario)							505,00

Collaboratori Scolastici	ORE	C. LORDO	TOT. LORDO DIP.	IRAP	INPDAP	INPS	TOTALE
Lavoro straordinario (35 ore medie x 8 unità)	280	12,50	3.500,00				
Lavoro intensivo per inc. agg. (8 ore medie x 8 unità)	74						
Lavoro intensivo 1 unità 10 h		12,50	925,00				
FLESSIBILITA' 6 h x 5 unità'	30	12,50	375,00				
totale	384		4800,00	408,00		1.161,60	0,00
							6.369,60


TOTALE DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER IL PERSONALE ATA € 13.126,13**Fondo Riserva € 5.914,50**

Per il personale ATA si precisa che coloro che non espletano il lavoro straordinario come richiesto nell'ordine di servizio, previa rilevazione scritta dell'inadempienza, da parte del Dirigente Scolastico, non saranno individuati per la suddetta prestazione straordinaria. Pertanto le ore non espletate dagli inadempienti saranno utilizzate da altro personale che avrà



R

S



svolto il proprio servizio con diligenza e scrupolosità, oppure costituiranno economie per l'esercizio finanziario successivo.

1. Funzioni strumentali al POF personale docente € 9949,63 (Lordo Stato)

L'importo totale lordo Stato, è finalizzato a retribuire le seguenti prestazioni, in base alle arre, alle competenze ed ai criteri di assegnazione individuati in sede collegiale:

AREA	N. DOCENTI	IMPORTO LORDO STATO
PROGETTUALITA' POF	1	€ 1.900,00
CONTINUITA'	2	€ 2.124,82 (quota pro capite 1.062,41)
ORIENTAMENTO	1	€ 1.900,00
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2	€ 2.124,81 (quota pro capite 1.062,41)
DISABILITÀ E RAPPORTI CON IL TERRITORIO	1	€ 1.900,00

TOTALE SPESA LORDO STATO € 9949,63

Art. 19 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 20 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA


1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 15 compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 21 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - continuità di servizio
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici € 3.172,51 sono destinate per l'80% a corrispondere un compenso base, così fissato:

- € 834,00 per n. 3 unità di personale amministrativo
- € 1.668,00 per n. 6 unità di collaboratori scolastici





Il rimanente 20% corrispondente ad € 670,51 (da suddividere in parti uguali tra il personale amministrativo ed i collaboratori scolastici) è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 22 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 23 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 24 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 26 – Compenso DSGA e DOCENTI





Sui finanziamenti da privati, Comune, Regione e Provincia ed altri fondi finalizzati a progetti, laddove non espressamente prevista, la prestazione del DSGA sarà compensata con un incarico che preveda una prestazione aggiuntiva nel limite massimo del quattro per cento. Per il personale docente si prevede, invece, un compenso forfetario di numero massimo dieci ore funzionali all'insegnamento.

Art. 27 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti e gli incarichi per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei compensi e dei relativi incarichi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti, acquisita la relazione individuale del lavoro assegnato e svolto.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70% di quanto previsto inizialmente.

Art. 28 – Riduzione compensi accessori per assenze

Salvo diverse disposizioni legislative, contrattuali, regolamentari, a norma di quanto previsto dal par. 2 della circ. n. 7 del 17.07.2008 Dipartimento Funzione Pubblica i compensi accessori forfetari su base annua vengono proporzionalmente ridotti nella misura di 1 rateo su 300 per ciascun giorno di assenza dal servizio, con esclusione delle assenze per maternità, per lutto, per testimonianza, per espletamento delle funzioni di giudice popolare, per permessi di cui a L. 53/2000 art. 4 comma 1, per permessi personali L. 104/1992. Il rateo di riduzione è determinato considerando che le attività si svolgono dal mese di Settembre al mese di Giugno. Restano, comunque, quantificati con la stessa modalità anche i compensi accessori connessi a prestazioni determinate con incarico in cui sono individuati i periodi di svolgimento, tale che il compenso è proporzionalmente ridotto in caso di assenza ricadente in quel periodo.



Anna Caporaso

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]